



DOTT. RAG. DOMENICO BENZONI
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
REVISORE CONTABILE

RAG. PAOLA SEVESO
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

DOTT. RAG. LAURA BENZONI
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

N. 55A

N. 723A

N. 787A

Ceremate, 20 dicembre 2016

A tutti i Sigg.

CLIENTI

Loro Sedi

OGGETTO: Circolare n. 17/2016 retribuzioni di dicembre – pagamento ai dipendenti, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli amministratori entro il 12 gennaio 2017.

Con la presente, Vi ricordiamo che l'articolo 51, comma 1 del TUIR fa rientrare tra i redditi percepiti dai *lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi (compensi amministratori)* nel periodo di imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti entro il 12 del mese di gennaio dell'anno successivo.

Lo Studio, di norma, provvederà ad effettuare il conguaglio di fine anno considerando anche gli stipendi del mese di dicembre 2016, presumendo che gli stessi verranno corrisposti entro il 12 gennaio 2017.

Per quanto sopra, Vi invitiamo a voler osservare che il pagamento dei salari, degli stipendi e dei compensi relativi al mese di dicembre venga effettuato entro e non oltre il 12 di gennaio od a comunicare tempestivamente in studio un diverso comportamento.

In capo al soggetto erogante, le retribuzioni ai dipendenti sono deducibili per competenza, mentre i compensi corrisposti agli *amministratori*, ai sensi dell'art. 95, comma 5 del TUIR **sono deducibili per cassa**, rilevando la loro concreta corresponsione (erogazione). L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 57/E del 2001, si è espressa a favore della deduzione secondo il principio di cassa allargata e cioè se il pagamento è avvenuto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, per coloro che percepiscono compensi in qualità di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Pertanto alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo a voler osservare che il pagamento dei compensi agli amministratori che percepiscono il compenso come reddito assimilato a lavoro dipendente, sia effettuato **entro e non oltre il 12 gennaio**, al fine che gli stessi possano essere dedotti dal reddito dell'erogante, nel periodo d'imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore.

Fanno eccezione al principio di cassa allargato, se percepiti nell'ambito dell'esercizio della professione e quindi costituiscono reddito autonomo, i **compensi per amministratore corrisposti ai professionisti**, il cui pagamento deve rispettare il termine **del 31.12 dell'anno di riferimento**.

Di seguito si riassume schematicamente quanto sopra:

SOGGETTI	DEDUCIBILITA' DEL REDDITO PER L'AZIENDA	TASSAZIONE DEL REDDITO IN CAPO AL PERCETTORE
Lavoratori dipendenti collaboratori	Per competenza temporale indipendentemente dall'effettuazione del pagamento	Sono tassate tutte le somme percepite nel periodo di imposta ed entro il 12 gennaio dell'anno successivo
Amministratori	Per cassa (deducibili se corrisposti nell'anno ed entro il 12 gennaio dell'anno successivo)	
Professionisti	Per cassa (deducibili se corrisposti entro il 31.12. dell'anno di riferimento)	Sono tassate tutte le somme percepite nel periodo di imposta.



LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

Entro il 28 febbraio di ogni anno il datore di lavoro deve provvedere ad effettuare le operazioni di conguaglio fra le imposte dovute dai dipendenti e le ritenute già operate e versate sui redditi corrisposti.

Si rileva che da quest'anno la Certificazione Unica (C.U.) di attestazione dei redditi e delle ritenute da lavoro percepiti dai lavoratori deve essere consegnata ai dipendenti entro il 31 Marzo 2017 (fino allo scorso anno la scadenza era il 28 febbraio).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Benzoni e associati